

CSR FEASR – Complemento regionale per lo Sviluppo rurale 2023-2027

Intervento SRH01 “Erogazione dei servizi di consulenza”

DOMANDA: nel primo bando misura 2.1 le aziende destinatarie dovevano essere situate nella stessa provincia. Nel nuovo bando SRH01 le aziende destinatarie del progetto di consulenza possono essere collocate in diverse province del Lazio?

RISPOSTA: Sì. Nel nuovo bando SRH01 le aziende destinatarie del progetto di consulenza possono essere collocate in diverse province del Lazio.

DOMANDA: nel precedente bando misura 2.1 l'iva avrebbe dovuto essere pagata inizialmente dalle aziende. Poi il bando è stato modificato e i professionisti non dovevano emettere più fattura e l'iva non doveva essere più pagata. Nel bando SrH01 come funzionerà?

RISPOSTA: nel precedente bando della Misura 2.1 era stata originariamente prevista la clausola che l'IVA fosse a carico del destinatario, poi il bando è stato modificato. Il bando SRH01 definisce il costo ammissibile tramite Unità di Costo Standard (UCS — 64 €/ora; costo per azienda 1.536 € per 24 ore) e pertanto il contributo non è calcolato a costi reali.

DOMANDA: i beneficiari (organismi di consulenza) devono selezionare i destinatari (aziende agricole) tramite procedure che consentano al maggior numero possibile di soggetti interessati di venire a conoscenza della possibilità di usufruire dei servizi di consulenza. Per dimostrare l'avvenuta divulgazione è sufficiente la descrizione di procedure/strumenti utilizzati per la selezione delle aziende (es. manifestazione di interesse email, sito web ecc) nella sezione d) dell'allegato C -scheda riepilogativa del progetto di consulenza- ossia breve descrizione delle modalità di reperimento e modalità applicate?

RISPOSTA: Nel bando SRH01, ai fini della domanda di sostegno, è sufficiente compilare la sezione d) dell'Allegato C con una breve descrizione delle procedure/strumenti utilizzati per la divulgazione e la selezione delle aziende.

Tuttavia, le prove dell'avvenuta divulgazione (sito web, mailing, ecc.) devono però essere conservate dal beneficiario, perché possono essere richieste in sede di controllo (controlli amministrativi o in loco).

DOMANDA: Nella domanda di sostegno al Bando SRH01 vanno indicate, da parte del beneficiario, le aree tematiche dei servizi di consulenza: è possibile fornire il servizio di consulenza su un numero di aree tematiche inferiore rispetto a quelle previste nella domanda di sostegno?

RISPOSTA: È possibile fare modifiche in corso d'opera delle aree tematiche scelte in domanda di sostegno. Se si chiedono di nuove tematiche non comprese in quelle già indicate in domanda di sostegno, ciò non comporta l'attribuzione di punteggio in aumento. Nel caso in cui non vengano realizzate una o più tematiche già previste nella domanda di sostegno, ciò comporta la diminuzione del punteggio corrispondente alle tematiche non realizzate.

DOMANDA: Una società già riconosciuta in passato come ente erogatore di servizi di consulenza da Regione diversa dalla Regione Lazio, nella quale possiede una sede operativa, deve chiedere il riconoscimento ai sensi della determina n. G11591 del 12/09/2025, in quanto ad oggi possiede sede legale nella regione Lazio?

RISPOSTA: In quanto prestatore di servizi di consulenza già riconosciuto da Regione diversa dalla Regione Lazio e iscritto sul Registro Unico Nazionale dei prestatori dei servizi di consulenza, il prestatore del servizio di consulenza deve essere in regola con i requisiti richiesti dal DM 19.2.2025, recepito con Det. G11595/2025. Il prestatore riconosciuto ed in regola, può partecipare al bando e deve compilare e sottoscrivere l'allegato B al bando "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà".

DOMANDA: Ai fini dell'attribuzione dei punteggi in funzione delle priorità riportate nella tabella all'art. 10 (Criteri per la selezione delle domande e modalità di formazione delle graduatorie), per il codice criterio SRH01.H (Consulenze destinate alle aziende che hanno aderito all'intervento SRA30 e/o al sistema di qualità nazionale benessere animale SQNBA), valgono anche le aziende agricole che hanno aderito alla vecchia misura 14 nelle annualità 2021-2025?

RISPOSTA: No, non valgono le aziende agricole che hanno aderito alla vecchia Misura 14 nelle annualità 2014- 2025.

DOMANDA: Per la richiesta di riconoscimento dell'organismo di consulenza (OC), se il rappresentante legale del richiedente OC fa parte dello staff tecnico in qualità di consulente e responsabile tecnico, deve presentare anch'egli la Dichiarazione sostitutiva del Tecnico (Mod. B, Allegato 3)?

RISPOSTA: Sì, anche il rappresentante legale dell'OC che fa parte dello staff tecnico in qualità di consulente e responsabile tecnico deve presentare in sede di istanza di riconoscimento l'Allegato 3 - Mod. B - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL TECNICO – di cui alla Determinazione n. G11591 del 12/09/2025.

DOMANDA: Nei criteri di premialità, in merito alla qualità del progetto di consulenza (SRH01.1) c'è il criterio sul rapporto tra n. consulenti e n. aziende; il punteggio più alto è dato al rapporto più basso (si presuppone ipotizzando una qualità migliore del servizio erogato):

- a. SRH01.B1 Rapporto di consulenza 1 tecnico oltre 20 aziende: 5 punti.
- b. SRH01.B2 Rapporto di consulenza 1 tecnico da 16 a 20 aziende: 10 punti.
- c. SRH01.B3 Rapporto di consulenza 1 tecnico ogni 15 aziende: 20 punti.

Per ottenere la premialità di cui al criterio SRH01.B3 (punto c.), il rapporto deve essere esattamente 1:15 o può essere anche meno di 1:15?

RISPOSTA: il rapporto non deve essere inferiore a 1:15. Nello specifico, l'art.7 del bando prevede un minimo di n. 15 aziende/imprese destinatarie per progetto, perciò 1 tecnico seguirà un numero minimo di 15 aziende ammesse. Nel caso di enti e/o organismi associativi che operano con più tecnici consulenti, il rapporto si calcola facendo la media aritmetica tra il totale delle aziende destinatarie e il totale dei tecnici consulenti e ciascun consulente, all'interno dell'organismo associativo, dovrà seguire un numero minimo di 15 aziende come previsto dal bando.

DOMANDA: Ogni società prestatrice di servizi di consulenza potrà presentare una sola domanda di sostegno sul territorio regionale o ne potrà presentare una per ciascuna Area Decentrata?

RISPOSTA: il bando specifica che l'intervento si applica sull'intero territorio regionale (art. 3) e contiene la frase esplicita «Un singolo beneficiario può presentare un solo progetto (domanda di sostegno)» (art.9).

DOMANDA: Al di là di quanto riportato nei criteri di selezione riguardo il rapporto tra tecnico/destinatari, c'è un numero massimo di aziende destinatarie del servizio per ogni domanda di sostegno?

RISPOSTA: Il bando prevede che ogni progetto deve coinvolgere almeno 15 aziende/imprese destinatarie. Il valore massimo del progetto collettivo ovvero presentato da un organismo di consulenza con più consulenti è pari a 100 consulenze totali, quindi 100 aziende destinatarie per ciascuna domanda di sostegno. In caso di progetto presentato da singolo professionista tale limite è 30 come previsto dall' articolo - 7 - Requisiti e condizioni di ammissibilità della domanda di sostegno, ultimo punto.

DOMANDA: Una società di servizi che svolge anche attività di CAA, utilizzando personale diverso da quello in servizio presso il CAA per ovviare al conflitto di interessi, può svolgere anche servizi di consulenza (avendoli previsti tra gli scopi sociali) ed essere inserita nell'elenco unico regionale?

RISPOSTA: I CAA, per lo svolgimento delle loro funzioni e attività si avvalgono delle società di servizi, costituite ai sensi dell'art. 17 del D.M. 21.02.2024. Quindi, le società di servizi svolgono attività dei CAA per cui lo svolgimento dell'attività di consulenza è incompatibile, così come previsto dall' all'art. 3 comma 1 lettera b) del D.L. 19.02.2025, il quale prevede: "devono essere chiaramente separate dalle attività di consulenza, in quanto incompatibili, le seguenti attività: lo *svolgimento delle attività di CAA di cui al DM 21.02.2024, n. 83709*". La semplice separazione del personale non è sufficiente. Pertanto, è necessario costituire una società separata (o un organismo distinto), con un proprio statuto e oggetto sociale, con personale distinto, che svolga esclusivamente attività di consulenza e chieda il riconoscimento.

DOMANDA: Nella compilazione dell'Allegato A - sezione CONSULENTE - quale nominativo va inserito?

RISPOSTA: L'allegato A è riferito alla singola consulenza per ciascuna azienda destinataria. Ciascun consulente deve compilare un allegato A, nel quale deve specificare la parte di consulenza che segue nell'azienda destinataria. Tutto deve essere riportato nel progetto di consulenza con le varie specifiche.

DOMANDA: Nella scheda intervento SRH01 è previsto questo obbligo a carico della regione Lazio: "la regione garantisce che vengano offerti come minimo i servizi di consulenza di cui all'art. 15 paragrafo 4 del Reg. UE 2021/2115." Nell'avviso pubblico al paragrafo 6 "Descrizione degli interventi" è riportato: "Contengono necessariamente uno o più dei seguenti elementi di cui all' art. 15 del Reg UE 2021/2115." Si chiede in che modo quanto scritto nel bando sia conforme o in contrasto con la prescrizione prevista nella scheda intervento?

RISPOSTA: Nella scheda intervento SRH01 è previsto che:

"la Regione garantisce che vengano offerti come minimo i servizi di consulenza di cui all'art. 15, paragrafo 4, del Reg. (UE) 2021/2115"

Il suddetto obbligo è a carico della regione a livello di programmazione, non si afferma che ogni singolo progetto debba ricomprendere tutte o un numero minimo di tematiche. L'obiettivo è garantire che l'offerta complessiva dell'intervento copra almeno l'insieme delle tematiche elencate all'art. 15, par. 4, Reg. UE 2021/2115 (lettere da a) a h)). Il bando all'art. 6 "Descrizione

degli interventi”, stabilisce che i servizi di consulenza: “*Contengono necessariamente uno o più dei seguenti elementi di cui all’art. 15 del Reg UE 2021/2115*” e segue l’elenco completo delle tematiche della consulenza che coincide sostanzialmente con l’art. 15, par. 4, del regolamento UE.

DOMANDA: Si chiedono chiarimenti in merito all’ “Intervento SRH01 “Erogazione servizi di consulenza”, su ciò che è ammissibile come argomento della consulenza e sui beneficiari delle consulenze.

La consulenza aziendale può riguardare la gestione del rischio e sicurezza, cosa rientra?

- aggiornamento dvr;
- formazione lavoratori e datore di lavoro;
- valutazione rischi specifici;
- incarico RSPP;

Infine, se si ricopre il ruolo di RSPP in una azienda, si può anche ricoprire anche il ruolo di consulente oggetto della misura? Ovviamente fermo restando il possesso dei requisiti di consulente previsti dal suddetto bando.

RISPOSTA: All’art. 6 del bando “Descrizione degli interventi” è previsto che la consulenza comprenda, tra l’altro, la prevenzione e la gestione del rischio. Quindi si tratta di una tematica ricompresa.

Per quanto riguarda il quesito “*Le scuole, gli istituti agrari, possono richiedere servizio di consulenza?*” “si rimanda all’art. 4 “Soggetti beneficiari” nel quale sono specificati requisiti richiesti per essere riconosciuti “prestatori di servizi di consulenza”.

In ultimo, in risposta del quesito riferito al ruolo di RSPP ricoperto in una azienda, si ritiene che il ruolo di RSPP sia incompatibile con il ruolo di prestatore di servizi di consulenza ai sensi dell’art. 3 comma 1 del DM 19.2.2025.

DOMANDA: Il Direttore Tecnico di un GAL che svolge attività di erogazione e controllo di contributi pubblici (l’istruttoria è affidata a specifiche figure) può aderire al BANDO SRH01? L’ incompatibilità può dipendere dalla competenza territoriale del GAL per cui, nel caso, sarà cura del direttore scegliere aziende che non hanno sede o territori all’interno del GAL?

RISPOSTA: Per il ruolo di Direttore Tecnico di un GAL si configura l’incompatibilità ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera a) del D.I. 19.02.2025 il quale prevede tra le incompatibilità: “*la gestione delle fasi di istruttoria, erogazione e controllo di contributi pubblici nel settore agricolo e forestale e di aiuti a favore delle zone rurali*”.

DOMANDA: Si chiede se possa aderire al progetto di consulenza un’azienda agricola socia di una OP (Organizzazione di Produttori) avente un Programma Operativo approvato che includa consulenze sulle medesime tematiche dell’intervento SRH01, qualora alla stessa non venga erogato dalla OP alcun servizio riguardante tali ambiti.

Si chiede, inoltre, se a tal fine sia necessario produrre un’apposita dichiarazione dell’azienda agricola o se sia possibile inserire una nota specifica a margine dell’Allegato A.

RISPOSTA: L’azienda agricola socia di una OP può partecipare al bando in oggetto purché le consulenze non vengano erogate dalla OP al medesimo destinatario dell’intervento. Al riguardo deve essere compilato e sottoscritto l’Allegato A, barrando la casella di appartenenza alla OP.

Inoltre, è necessario presentare anche una dichiarazione di esonero dell'O.P. di appartenenza che contenga i seguenti dati:

“denominazione dell'OP, riferimento al Programma Operativo approvato e relativa annualità, denominazione e CUAA dell'azienda, indicazione esplicita che nell'ambito del Programma Operativo non è stata erogata alla suddetta azienda alcun servizio sulla tematica (coerente con quella SRH01) ed il periodo di riferimento.”

DOMANDA: Si chiede se ai fini della rendicontazione finale se sia necessario produrre, oltre all'Allegato A, altri documenti specifici per ciascun ambito di consulenza.

RISPOSTA: devono essere presentati anche gli Allegati C e D come riportato all'art. 17 del Bando.

DOMANDA: Si chiede se l'iscrizione al Registro Unico Nazionale avvenga d'ufficio a cura della Regione Lazio o se il singolo Organismo debba richiedere l'iscrizione autonomamente. Si segnala che, ad oggi, non è stato possibile riscontrare l'esistenza del Registro sul sito del MASAF (ex MIPAF). Si chiede, pertanto, di fornire il link diretto qualora il portale fosse già attivo online.

RISPOSTA: l'art. 5 del D.l. 19 febbraio 2025, al quale si rimanda, disciplina il Registro Unico Nazionale dei prestatori di servizi di consulenza. La Regione Lazio, ai sensi dell'articolo citato, trasmette, in via informatica entro 90 giorni dalla data del riconoscimento, i dati relativi ai prestatori di servizi di consulenza al Registro Unico Nazionale dei prestatori di servizi di consulenza, secondo un modello unificato definito dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in accordo con le regioni e le province autonome. Nelle more della realizzazione di quanto previsto dal predetto articolo, il Ministero ha comunicato alle regioni con nota n. 0010084 del 20/03/2017 l'affidamento ad ISMEA dell'incarico di realizzare una banca dati degli organismi riconosciuti a livello regionale e la predisposizione di una piattaforma online; al fine di una ampia consultazione ISMEA provvederà, inoltre, ad archiviare i dati e renderli fruibili per la consultazione pubblica. Sulla base delle predette indicazioni, la Regione Lazio provvederà alla trasmissione delle informazioni, mediante l'invio della lista dei prestatori dei servizi di consulenza riconosciuti, utilizzando un file excel ad una struttura dell'ISMEA. Pertanto, ad oggi, per le informazioni del caso è possibile consultare il sito ISMEA.

DOMANDA: I veterinari e le società di consulenza possono partecipare al Bando SRH01?

RISPOSTA: Sì, ma devono prima essere riconosciuti come prestatori di servizi di consulenza ai sensi del D.l. 19.2.2025 ed essere iscritti al Registro Unico Nazionale dei prestatori di servizi di consulenza. Pertanto, per essere riconosciuti dovranno possedere i requisiti previsti dal citato Decreto, garantire l'imparzialità della consulenza e non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse come previsto all'art. 3 del D.l. 19.2.2025.

DOMANDA

Nel caso di iscrizione al Registro Unico Nazionale sia una società costituita sotto forma di SRL e sia uno studio agronomico associato: entrambe le strutture possono presentare richiesta di riconoscimento per il servizio di consulenza?

RISPOSTA

Sì, entrambe le tipologie di organismi associati possono presentare richiesta di riconoscimento.

DOMANDA

Quali requisiti deve possedere il Responsabile Tecnico ai fini della qualificazione?

RISPOSTA

Il responsabile tecnico per la qualificazione professionale deve possedere i requisiti previsti dall'art. 4 del D.M. 19.2.2025.

DOMANDA

Il Responsabile Tecnico può essere inquadrato con un contratto a progetto?

RISPOSTA

Non è prevista alcuna disposizione specifica per l'inquadramento del personale.

DOMANDA

Quali altre figure professionali sono obbligatorie e possono eventualmente essere inquadrate con contratto a progetto?

RISPOSTA

Non è prevista alcuna disposizione specifica per l'inquadramento del personale.

DOMANDA

Il Responsabile Tecnico può coincidere con l'amministratore della società e/o con un professionista facente parte dello studio associato?

RISPOSTA

Il Responsabile Tecnico può coincidere con l'amministratore della società e/o con un professionista dello studio associato.

DOMANDA

Quando si fa riferimento al personale amministrativo, tale mansione può essere svolta dal Responsabile Tecnico?

RISPOSTA

Sì, il Responsabile Tecnico può svolgere anche attività amministrativa.

DOMANDA

Il Responsabile Tecnico può svolgere attività di consulenza nell'ambito dello stesso progetto e in altri progetti, nel limite complessivo delle 30 aziende?

RISPOSTA

L'art. 9 del bando specifica che *“Un singolo beneficiario può presentare un solo progetto (domanda di sostegno). L'art. 5 prevede che “Il destinatario può aderire ad un solo progetto di consulenza a valere sul presente avviso pubblico.”*

Il consulente/Responsabile tecnico può svolgere l'attività di consulenza su un progetto o su progetti diversi, a condizione che i progetti siano presentati da beneficiari diversi e il totale delle aziende non superi il numero di 30.

DOMANDA

Per quanto riguarda il consulente, è necessario il possesso del timbro professionale oppure è sufficiente il titolo di studio?

RISPOSTA

Se per timbro professionale si intende l'iscrizione all'ordine non è necessaria è sufficiente il titolo di studio e l'esperienza professionale, come previsto dall'art. 4 del DM 19.2.2025.

DOMANDA

Un consulente può svolgere attività di consulenza per 15 aziende con una società e per ulteriori 15 aziende con un'altra società o altro prestatore di consulenza?

RISPOSTA

Sì, un consulente può svolgere attività di consulenza per max di 30 aziende con società diverse. Si rinvia all'art. 7 del bando il quale prevede: *“impiegare consulenti che svolgano la propria attività di consulenza, nell'ambito di progetti finanziati dal presente bando pubblico, per un numero massimo di 30 aziende per consulente.”*

DOMANDA

Un tecnico che opera come controllore per organismo di certificazione bio, può fare domanda a patto che faccia consulenza ad aziende presso le quali NON ha svolto attività di controllo bio? (il riferimento è punto 3 art 4 del bando "Le incompatibilità di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 possono essere verificate, in alternativa, con riferimento ai destinatari dei servizi di consulenza.")

RISPOSTA

L'incompatibilità si verifica nel caso in cui il consulente eroga servizi di consulenza alla medesima azienda per cui svolge attività di controllo bio.

DOMANDA

Nel caso in cui un tecnico volesse presentare domanda di contributo in forma singola, oppure inserito all'interno di un organismo di consulenza, devono essere rispettati i parametri previsti dall'Art 3 del DM 19.02.2025. Se il tecnico in questione, esercita l'attività di controllo e certificazione di aziende che operano in regime di qualità, può essere inserito nelle liste dei consulenti (o presentare domanda singolarmente) avendo come destinatari, aziende non certificate BIO/SQNPI e trattando tematiche diverse appunto da quelle interessate ai regimi di qualità?

RISPOSTA

Il DM 19.2.2025 all'art. 3 comma 1 lettere da a) ad e) prevede i casi di incompatibilità nello svolgimento delle attività di consulenza e del conflitto di interesse, e tra questi alla lettera c) specifica l'incompatibilità per: *“lo svolgimento di attività di controllo e di certificazione dei regimi di qualità ai sensi delle normative comunitarie, nazionali e regionali in campo agricolo e forestale, ove finalizzate al riconoscimento di contributi pubblici”*.

L'incompatibilità risulterebbe qualora il consulente rivestisse la funzione di “controllore” nella medesima azienda in cui dovesse erogare la consulenza. Pertanto:

1- Il tecnico può fare consulenza alle aziende che non sono da lui controllate e alle aziende non controllate dall'organismo di certificazione per cui lavora;

2- la consulenza deve riguardare tematiche completamente diverse da quelle dei regimi BIO/SQNPI, che sono certificate e controllate dallo stesso organismo.

Il consulente deve dichiarare nel progetto quanto indicato ai punti 1 e 2.

DOMANDA

Ai fini della richiesta di riconoscimento della qualifica di prestatore di servizi di consulenza, nell'ambito del bando SRH01, è richiesta la copia del contratto di locazione/titolo di

proprietà/comodato d'uso della sede operativa, opportunamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate. Il richiedente che fa parte di una società di servizi, chiede se al fine di soddisfare tale requisito, è possibile presentare il contratto di locazione già sottoscritto e registrato dalla società?

Il richiedente specifica che intende presentare la domanda di sostegno in forma individuale, e chiede i seguenti chiarimenti:

- il contratto di locazione intestato alla società potrebbe essere ritenuto valido ai fini del riconoscimento, oppure è preferibile stipulare un secondo contratto individuale con il proprietario dell'immobile?
- considerato che l'attività di consulente agronomo può essere svolta anche al di fuori della sede operativa, e non necessariamente presso l'ufficio, è comunque obbligatorio allegare un titolo di disponibilità della sede?
- presentando la domanda come beneficiario singolo, è possibile avvalersi di un collaboratore (Iscritto all'ordine degli agronomi) che svolga le attività di consulenza previste dal bando ma che abbia contemporaneamente un'occupazione anche presso un CAA? In caso di risposta affermativa in che modo devono essere attribuiti i punteggi inerenti il criterio SRH01.2, facendo riferimento solo alle caratteristiche del beneficiario o anche a quelle del collaboratore?

RISPOSTA

Se l'istante vuole presentare la domanda di riconoscimento come prestatore singolo di consulenza in agricoltura, al di fuori dello studio associato, dovrà indicare l'indirizzo c/o il quale svolgerà tale attività. Può accadere che tale indirizzo coincida il luogo di residenza della propria abitazione. In questo caso non è necessario presentare la documentazione quale contratto, agibilità, visure etc.

Se il riconoscimento viene chiesto da uno studio associato o da una società, l'istanza è presentata dal legale rappresentante della società/studio, allegando la documentazione elencata all'art. 5 dell'allegato 1 alla det. G11591/2025, riguardante le società/studio e le sedi operative.

In ultimo, in risposta al terzo punto, è previsto un divieto espresso per il collaboratore che ha un'occupazione presso un CAA, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b) del DI 19.2.2025.